



DECRETO 19 maggio 2004, n.275

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226

Gazzetta Ufficiale N. 269 del 16 Novembre 2004

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Capo I¹

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Visto l'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226 ed, in particolare, l'articolo 6, comma 2, che prevede che con regolamento del Ministro per le pari opportunità vengano determinati quali attribuzioni, competenze e rapporti giuridici facenti capo alla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, sono trasferiti alla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna istituita dal suddetto decreto legislativo;

Considerata, altresì, la necessità di emanare le disposizioni attuative della disciplina di cui al decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, al fine di garantire il regolare funzionamento della suddetta Commissione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;

Vista la nota prot. 9919 del 19 maggio 2004 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi ha espresso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento²;

¹ Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

² Note alle premesse:

Si riporta il testo vigente dell'**art. 13, della legge 6 luglio 2002, n. 137** (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici):

«Art. 13 (Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari

opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale.».

Si riporta il testo vigente dell'**art. 6, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226** (Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, a norma dell'art. 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137):

«Art. 6 (Disposizioni transitorie). - 1. (Omissis). 2. Il Ministro determina, con apposito regolamento quali attribuzioni, competenze e rapporti giuridici, previsti da qualsiasi normativa o provvedimento, in capo alla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, sono trasferiti alla Commissione disciplinata dal presente decreto.».

La legge 22 giugno 1990, n. 164, reca «Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400».



A d o t t a

il seguente regolamento:

Composizione e attribuzioni della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna

Art. 1.³ Composizione della Commissione

1. La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, di seguito denominata: «Commissione», e' composta da 25 componenti nominati dal Ministro per le pari opportunità che la presiede.
2. La sede della Commissione e' presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si riporta il testo vigente dell'**art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400** (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».

³ Nota all'art. 1:

Si riporta il testo vigente dell'**art. 1 del citato decreto legislativo n. 226 del 2003**: «Art. 1 (Trasformazione della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137). -

1. La Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna, istituita dall'art. 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e disciplinata dalla legge 22 giugno 1990, n. 164, e' trasformata in organo consultivo e di proposta, denominato Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, di seguito denominato: «Commissione», presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La Commissione fornisce al Ministro per le pari opportunità, di seguito denominato: «Ministro», che lo presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna; in particolare la Commissione:

- a) formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche normative necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunità fra uomo e donna, fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici, utili ai fini della predisposizione degli atti normativi;
- b) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità nei vari settori della vita politica, economica e sociale e di segnalare le iniziative opportune;
- c) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità;
- d) fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche problematiche su richiesta del Ministro o del Dipartimento per le pari opportunità;
- e) svolge attività di studio e di ricerca in materia di pari opportunità fra uomo e donna.

3. Le competenze della Commissione non riguardano la materia della parità fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro.».



Art. 2⁴. Competenze della Commissione

1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, la Commissione:
- a) formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche normative necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunità fra uomo e donna;
 - b) verifica lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità nei vari settori della vita politica, economica e sociale e segnala le relative iniziative al Ministro;
 - c) predispose un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna, al fine di trasmetterlo ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
 - d) fornisce pareri in materia di pari opportunità fra uomo e donna;
 - e) svolge attività di studio e di ricerca in materia di pari opportunità curando la raccolta, l'analisi e la elaborazione dei dati e fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici utili ai fini della predisposizione degli atti normativi.
2. La Commissione, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, si avvale dei consulenti e degli esperti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226.

⁴ Nota all'art. 2:

Si riporta il testo vigente dell'**art. 4 del citato decreto legislativo n. 226 del 2003**:

«Art. 4 (Esperti e consulenti). - 1. La Commissione si avvale, su proposta del Ministro, di esperti, in numero massimo di cinque, su problematiche attinenti la parità fra i sessi e di propri consulenti secondo quanto previsto dall'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. I consulenti di cui al comma 1 sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni, delle politiche sociali e dell'analisi delle politiche pubbliche.

3. Nel decreto di conferimento dell'incarico è determinato il compenso degli esperti e dei consulenti.».



Art. 3⁵.

Funzioni consultive

1. La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna esercita tutte le funzioni consultive in precedenza attribuite alla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, ed in particolare quelle previste dalle seguenti disposizioni:

- a) articolo 1, commi 5, 6 e 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, in materia di reclutamento del personale militare volontario femminile;
- b) articolo 4, decreto del Ministro della difesa, 4 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2000, n. 107) «Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare», in materia aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni ed infermità'.

Art. 4⁶.

Rapporto dei concessionari per la radiodiffusione in ambito nazionale

1. La Commissione riceve ed esamina il rapporto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di azioni positive per le pari opportunità'.

⁵ Note all'art. 3:

Per l'argomento della **legge 22 giugno 1990, n. 164**, v. nelle note alle premesse.

Si riporta il testo vigente dell'**art. 1, commi 5, 6 e 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380** (Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile): «Art. 1. - 1.-4. (Omissis). 5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.

6. Il Ministro della difesa, acquisito il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e per le pari opportunità, definisce annualmente, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, ferme restando le consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile da arruolare nel Corpo della guardia di finanza, provvede il Ministro delle finanze, sentito il Ministro per le pari opportunità il quale acquisisce il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, su proposta del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.».

Si riporta il testo dell'**art. 4, del decreto del Ministro della difesa, 4 aprile 2000** (Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2000, n. 107) (Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare): «Art. 4 (Aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni ed infermità). - 1. L'elenco delle imperfezioni e infermità, previsto dall'art. 2, comma 3, e' aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità e la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro dei trasporti e della navigazione.».

⁶ Nota all'art. 4:

Si riporta il testo dell'**art. 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223** (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato): «Art. 11 (Azioni positive per la pari opportunità). - 1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono tenuti a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità'.

2. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164.».



Capo II

Art. 5⁷. Presidente

1. Il Presidente della Commissione:

- a) fissa le linee di indirizzo dell'attività della Commissione;
- b) approva, su proposta della Commissione, il programma annuale di lavoro e il piano di utilizzo dei fondi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 226/2003;
- c) convoca le riunioni della Commissione e ne fissa l'ordine del giorno;
- d) nomina, su proposta del Vice Presidente, i Presidenti e i Componenti dei Gruppi di lavoro di cui all'articolo 14;
- e) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza, le nomine degli esperti e consulenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2003;
- f) nomina, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, i rappresentanti di cui all'articolo 8, lettera f) e lettera g) del presente Regolamento.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso.

⁷ Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'**art. 7 del citato decreto legislativo n. 226 del 2003**: «Art. 7 (Disposizioni finanziarie). - 1. Le risorse finanziarie destinate al funzionamento della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna di cui all'art. 11 della legge 22 giugno 1990, n.164, sono riscritte interamente in un nuovo capitolo di spesa del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Dall'attuazione del presente decreto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.».

Si riporta il testo dell'**art. 4 del citato decreto legislativo n. 226 del 2003**: «Art. 4 (Esperti e consulenti). - 1. La Commissione si avvale, su proposta del Ministro, di esperti, in numero massimo di cinque, su problematiche attinenti la parità fra i sessi e di propri consulenti secondo quanto previsto dall'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. I consulenti di cui al comma 1 sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni, delle politiche sociali e dell'analisi delle politiche pubbliche.

3. Nel decreto di conferimento dell'incarico è determinato il compenso degli esperti e dei consulenti.».



Art. 6⁸. Vice Presidente

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2003 al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione del Ministro circa le iniziative in corso di svolgimento.

2. In particolare, il Vice Presidente:

a) coordina e dirige i lavori e l'attività della Commissione;

b) sulla base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura gli adempimenti ai fini dell'insediamento dei Gruppi di lavoro sentite le indicazioni dei Componenti e partecipa ai lavori dei medesimi Gruppi quando necessario;

c) informa il Presidente in ordine allo svolgimento dell'attività della Commissione;

d) cura, previa informativa al Presidente della Commissione, l'esecuzione delle delibere della Commissione;

e) segnala al Presidente, su mandato della Commissione, la reiterazione delle assenze non giustificate dei Componenti, e ove tali assenze possano turbare il regolare svolgimento dei lavori della Commissione ne propone la decadenza;

f) informa altresì il Presidente di eventuali dimissioni o del definitivo impedimento dei Componenti a partecipare ai lavori della Commissione.

3. Al Vice-presidente della Commissione si applicano le disposizioni in materia di permessi retribuiti di cui all'articolo 9, comma 18, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, così come convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 7. Segretario

1. Il Segretario collabora con il Presidente e il Vice Presidente, partecipa all'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Presidenza di cui è componente e redige i verbali delle sedute della Commissione.

⁸ Note all'art. 6:

Si riporta il testo dell'**art. 3 del citato decreto legislativo n. 226 del 2003**: «Art. 3 (Ufficio di presidenza della Commissione). - 1. Con il decreto di cui all'art. 2, comma 1, fra i componenti della Commissione, vengono designati il Vicepresidente ed il Segretario che, insieme al Ministro, costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. Al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione del Ministro circa le iniziative in corso di svolgimento.».

Si riporta il testo dell'**art. 9, comma 18, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510**, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale): «Art. 9 (Disposizioni diverse in materia di personale ed in materia previdenziale). - 1-17. (Omissis).

18. Al fine di consentire l'espletamento delle attività connesse alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e il vice presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o di amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.».



Art. 8⁹. Ufficio di Presidenza

⁹ Note all'art. 8:

Per il testo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 226 del 2003 vedi note all'art. 6. Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia): «Art. 6 (Imprenditoria femminile). - 1. (Omissis).

2. Il Ministro per le pari opportunità o un suo delegato e due esperti indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna sono componenti del Comitato per l'imprenditoria femminile, di cui all'art. 10, comma 1, legge 25 febbraio 1992, n. 215».

Si riporta il testo degli articoli 2 e 3, della legge 24 maggio 2000, n. 138 (Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo): «Art. 2 (Comitato organizzatore). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato agli affari esteri delegato per le questioni attinenti all'emigrazione, e composto da:

a) cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive Camere tra i membri delle Commissioni permanenti competenti nella materia;

b) due rappresentanti del CNEL, designati dal Presidente di detto Consiglio;

c) i membri del comitato di presidenza del CGIE e sei membri del Consiglio designati dallo stesso comitato di presidenza;

d) i presidenti delle commissioni di lavoro di cui all'art. 8-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre 1989, n. 368, come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198;

e) due rappresentanti, o loro supplenti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione, per i beni e le attività culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei Dipartimenti per le pari opportunità e per gli affari sociali;

f) cinque rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

g) cinque rappresentanti designati dalla Consulta nazionale dell'emigrazione tra le principali associazioni o federazioni operanti nel campo dell'emigrazione;

h) sette esperti in materia di emigrazione designati dai partiti politici che hanno rappresentanza nel CGIE;

i) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

l) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della Conferenza, designati dal Ministro degli affari esteri di cui due operanti nel campo dell'informazione;

m) un rappresentante della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con legge 22 giugno 1990, n. 164.

2. I rappresentanti di cui alle lettere f), g), h) e i) del comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati due vice presidenti del comitato organizzatore, scelti rispettivamente tra i rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.

4. Il comitato organizzatore prende le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare, esso delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori, ai criteri per la scelta dei delegati e per gli inviti da diramare. Delibera altresì sul regolamento della Conferenza, sull'organizzazione di riunioni preparatorie, inclusi le pre-conferenze continentali da tenere in Europa, nell'America del Nord, nell'America del Sud, in Australia e in Africa, la Conferenza dei parlamentari di origine italiana e gli incontri preparatori di donne di origine italiana, nonché su ogni altra questione relativa allo svolgimento dei lavori.

5. Le funzioni di segretario del comitato organizzatore sono svolte dal segretario generale della Conferenza.».

«Art. 3 (Comitato esecutivo). - 1. Il comitato organizzatore di cui all'art. 2 nomina tra i suoi membri un comitato esecutivo, presieduto dal presidente del comitato organizzatore stesso o da altro membro da lui delegato e composto da:

a) due senatori e due deputati;

b) un rappresentante del CNEL;

c) il segretario generale del CGIE, i quattro vice segretari generali e quattro membri del comitato di presidenza, designati dallo stesso comitato;

d) i presidenti delle commissioni di lavoro di cui all'art. 8-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre 1989, n. 368, come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198;

e) un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, del Dipartimento per le pari



1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 226/2003, svolge le seguenti funzioni di:

- a) predisposizione del programma di lavoro da sottoporre alla Commissione per la successiva approvazione da parte del Presidente;
- b) parere sugli incarichi da affidare ad esperti e consulenti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e);
- c) esame dei documenti dei Gruppi di lavoro da sottoporre alla Commissione;
- d) deliberazione delle iniziative da assumersi in via d'urgenza, da sottoporre a ratifica della Commissione;
- e) indizione di periodiche riunioni con i Presidenti dei Gruppi di lavoro;
- f) proposta al Presidente delle designazioni che vengano richieste in forza dei rispettivi statuti o atti costitutivi da enti, organizzazioni o soggetti che perseguano politiche di pari opportunità tra uomo e donna nei propri campi di attività';
- g) proposta al Presidente delle designazioni previste dalle seguenti disposizioni:
 - 1) articolo 6, comma 2, legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo al Comitato per l'imprenditoria femminile;

opportunità e della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna;
f) tre membri tra quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera g);

g) i membri di cui all'art. 2, comma 1, lettera l).

2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare il lavoro del comitato organizzatore e di vigilare sull'attuazione delle decisioni adottate.

3. Il comitato esecutivo, in conformità alle direttive del comitato organizzatore, provvede inoltre a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo. In particolare, esso precisa i criteri di utilizzazione del personale addetto al segretariato della Conferenza e impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa.

4. Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono svolte dal segretario generale della Conferenza. Alle riunioni del comitato esecutivo assiste il segretario generale del CNEL.».

Si riporta il testo dell'**art. 2, del decreto del Ministro della difesa, del 19 giugno 2000** relativo al Comitato consultivo per l'assistenza nelle attività di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e dell'integrazione del personale militare volontario femminile nelle strutture delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza: «Art. 2. - 1. Il Comitato è composto da undici membri nominati con decreto del Ministro della difesa, di cui sei, tra cui il Presidente, in rappresentanza del Ministero della difesa, quattro, tra cui il Vicepresidente, designati dal Ministro per le pari opportunità ed uno designato dal Ministero delle finanze.

(Omissis).

3. Dei quattro membri designati dal Ministro per le pari opportunità due sono indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. (Omissis).».

Si riporta il testo dell'**art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2001** relativo al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione: «Art. 1. - Per il conseguimento degli obiettivi citati nelle premesse e confermato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per il Coordinamento delle iniziative.

Il "Comitato" è confermato nella sua composizione, ed è così costituito:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

due rappresentanti del Ministero del lavoro e politiche sociali nelle persone del Direttore generale per i rapporti di lavoro e del Direttore generale per l'impiego;

un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: interno, economia e finanze, attività produttive, nelle persone dei Direttori delle Direzioni generali interessate;

un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle regioni e province Autonome;

un rappresentante della Commissione per le pari opportunità uomo-donna;

un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti organizzazioni sindacali dei lavoratori: CGIL, CISL, UIL, UGL e da ciascuna delle seguenti organizzazioni dei datori di lavoro: Confindustria, Confcommercio, Confapi, Agens.».

Si riporta il testo dell'**art. 2 del decreto del Ministro degli affari esteri, del 2 luglio 2003**, relativo al Comitato interministeriale dei diritti umani: «Art. 2. - Il Comitato è composto da (Omissis); un rappresentante effettivo (ed uno supplente) dei seguenti Ministeri, Amministrazioni ed Enti da essi designati nominativamente: (Omissis); Ministero per le pari opportunità; (Omissis); Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna.».(Omissis).



- 2) articoli 2 e 3, legge 24 maggio 2000, n. 138, relativi, rispettivamente, al Comitato organizzatore ed al Comitato esecutivo per l'organizzazione della prima Conferenza degli italiani nel mondo;
- 3) articolo 2, decreto del Ministro della difesa, 19 giugno 2000, relativo al Comitato consultivo per l'assistenza nelle attività di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e dell'integrazione del personale militare volontario femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza;
- 4) articolo 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 10 ottobre 2001, relativo al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione;
- 5) articolo 2, decreto del Ministro degli affari esteri, 2 luglio 2003, relativo al Comitato interministeriale dei diritti umani.

Art. 9. Ordine del giorno

1. La convocazione e l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, fissati dal Presidente ai sensi dell'articolo 5, vengono comunicati a cura della Segreteria della Commissione ai Componenti, almeno dieci giorni prima del loro svolgimento, salvo i casi di necessità ed urgenza nei quali la convocazione potrà essere effettuata con preavviso di ventiquattro ore.
2. E' facoltà della Commissione deliberare a maggioranza dei presenti l'inversione dei punti all'ordine del giorno.
3. Allorché ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei Componenti, il Presidente convoca entro i trenta giorni successivi una seduta per discutere gli argomenti proposti.
4. In caso di eccezionale urgenza e su richiesta dei due terzi dei Componenti, l'ordine del giorno della seduta in atto può essere integrato con la trattazione dell'argomento proposto.

Art. 10¹⁰. Segreteria della Commissione

1. La segreteria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, costituita con decreto del Ministro, svolge le seguenti funzioni:
 - a) istruttoria delle questioni di competenza della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi di lavoro; ricerche legislative, giurisprudenziali e statistiche nonché raccolta, esame e predisposizione di documentazione attinente all'attività della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi di lavoro;
 - b) adempimenti strumentali al funzionamento della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi di Lavoro.
2. La segreteria di cui al comma 1 e' collocata nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità - Ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità - e si avvale di un contingente massimo di n. 13 unità, così come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1995 (Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114).

¹⁰ Nota all'art. 10:

Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 226 del 2003:

«Art. 5 (Segreteria della Commissione). - 1. Per l'espletamento delle proprie attività la Commissione dispone di una propria segreteria nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità.».

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1995 (Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114), reca: «Ampliamento del contingente massimo della dotazione organica della segreteria della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.».



3. Il responsabile della Segreteria assiste il Vicepresidente ed il Segretario e coordina il personale a disposizione della Commissione; cura l'invio ai Componenti del materiale illustrativo degli argomenti stabiliti nell'ordine del giorno; assiste il Segretario della Commissione nella redazione dei verbali delle sedute.

Art. 11. Componenti

1. Ciascun Componente partecipa alle sedute della Commissione e non può far parte di più di tre Gruppi di lavoro. Ciascun Componente può proporre di inserire nell'ordine del giorno dei Gruppi di lavoro uno o più temi di interesse specifico.
2. Ciascun Componente ha diritto al voto.
3. Ai Componenti residenti fuori sede vengono rimborsate le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e del Gruppo di lavoro a cui partecipano, nonché per le missioni, a presentazione della documentazione, conformemente alle norme che regolano gli Uffici del Dipartimento per le Pari Opportunità.

Art. 12¹¹. Sedute

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
2. All'inizio di ogni seduta, il Presidente, accertata la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara valida la seduta e, laddove non siano stati approvati per ragioni d'urgenza seduta stante, procede all'approvazione dei verbali della seduta precedente.
3. La Commissione può deliberare di effettuare audizioni e di pubblicare i propri lavori e quelli dei Gruppi di lavoro.
4. Almeno due volte all'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunità per ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2003.

Art. 13. Deliberazioni

1. La Commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. La Commissione vota di norma a voto palese e, su richiesta di un terzo dei Componenti presenti, per appello nominale o a scrutinio segreto.

Art. 14¹². Gruppi di lavoro

1. La Commissione può articolarsi in Gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, a seconda delle esigenze derivanti dal programma di lavoro approvato dal Presidente, la cui costituzione è effettuata secondo le modalità indicate nei precedenti articoli 5, comma 1, lettera d), e 6, comma 2, lettera b).
2. I Presidenti dei Gruppi provvedono alla convocazione degli stessi, secondo le modalità adottate per

¹¹ Nota all'art. 12:

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 226 del 2003:

«Art. 2 (Durata e composizione della Commissione). - 1. (Omissis).

2. Almeno due volte all'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunità per ogni regione e provincia autonoma, al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali.»

¹² Nota all'art. 14:

Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, vedi nelle note all'art. 2.



- la convocazione delle riunioni della Commissione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
3. I Gruppi di lavoro sono composti da non più di cinque persone, oltre al Presidente.
 4. L'ingiustificata assenza di un Componente ad oltre tre sedute di un Gruppo ne comporta la decadenza.
 5. I Gruppi di lavoro possono avvalersi del contributo di esperti e consulenti, nominati dal Presidente ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2003.

Art. 15¹³. Esperti e consulenti

1. Gli esperti ed i consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2003, possono essere invitati ad assistere ai lavori della Commissione o dei Gruppi di lavoro, previa deliberazione a maggioranza dei presenti.

Art. 16¹⁴.

Disposizioni finanziarie

1. Per le spese destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione e al suo funzionamento, comprese le spese di rappresentanza e di corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese, di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, utilizzando le risorse stanziare nell'apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 226/2003.
2. L'ammontare dei gettoni di presenza da corrispondere ai componenti della Commissione per la partecipazione alle sedute della stessa, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi di lavoro e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Qualora un componente partecipi nello stesso giorno a più sedute dello stesso organo o di organi diversi ha diritto ad un solo gettone di presenza.

Il presente decreto e' trasmesso per la registrazione ai competenti organi di controllo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 maggio 2004

Il Ministro: Prestigiacomo - Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2004

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 10

¹³ Nota all'art. 15:

Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, vedi nelle note all'art. 2.

¹⁴ Nota all'art. 16:

Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge del 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale):

«Art. 9 (Commissione nazionale per la parità e pari opportunità tra uomo e donna). - 1. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164, contenute, in ogni caso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al Collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonché per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza.»